



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 6/2008
Aprile 2008*

Scadenzario Luglio 2008

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Contabilità e regole di gestione
- Patto di stabilità interno
- Entrate
- Spese
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Sostituto d'imposta

Bilancio di previsione

Controlli e verifiche

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (*art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131*).
2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (*art.1, c.167*)
- 2.2. Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2008 sono stati approvati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione Autonomie n.3 del 14 marzo 2008. (*in suppl. ord. n.98 alla G.U. n.92 del 18 aprile 2008*).
- 2.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (*art.1, c.168*).

Certificazione di bilancio

1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da edigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).
2. Con D.M. 28 aprile 2008 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni di comuni per l'anno 2008
- 2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, è fissato al 15 luglio 2008.
- 2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.
- 2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.
- 2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.
3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448*).
5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.28, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, D.M. 24 giugno 2004*).

5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

Contabilità e regole di gestione

Pagamenti ad appaltatori di opere, forniture e servizi

1. Relativamente ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi, l'Ente può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati. (*art.35, c.34, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.1. L'esecuzione di pagamenti senza previo accertamento degli adempimenti eseguiti dall'appaltatore è sanzionata - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - e comporta la responsabilità solidale dell'Ente per gli omessi versamenti, fino all'ammontare dovuto per appalto. (*art.35, c.30 e 33*).

1.2. Il pagamento dei corrispettivi può essere sospeso fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione sui versamenti. (*art.35, c.29*).

1.3. Con decreto ministero economia e finanze 25 febbraio 2008, n.74, è stato approvato il regolamento volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti. (*in G.U. n.90 del 16 aprile 2008*).

1.4. Il regolamento prevede la comunicazione dei seguenti dati dal subappaltatore all'appaltatore e da questi al committente:

- a) codice fiscale dei soggetti impiegati;
- b) dichiarazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali, redatta in conformità a modello allegato al D.M., e copia del modello F24, oppure asseverazione del professionista sull'avvenuto versamento, redatta in conformità a modello allegato al D.M.;
- c) attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, con allegato prospetto analitico e DURC, oppure asseverazione del professionista sull'avvenuto versamento.

1.5. Le dichiarazioni regolamentari si applicano sulle prestazioni di lavoro dipendente rese a decorrere dal 15 giugno 2008.

Servizi di riscossione

1. Le cartelle di pagamento devono recare, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. (*art.36, c.4 ter, aggiunto al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31*).

1.1. La disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

1.2. Indicazioni per gli uffici locali sul comportamento da adottare nel contenzioso sono fornite dall'agenzia delle entrate con circolare 6 marzo 2008, n.16/E.

1.3. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 22 aprile 2008, prot. n.2008/44128, sono stati approvati i nuovi modelli di cartelle di pagamento e relative avvertenze.

Patto di stabilità interno

Monitoraggio e verifiche

1. Il termine perentorio per la presentazione della certificazione annuale relativa all'anno 2007, già fissato al 31 marzo, è rinviato al 31 maggio 2008. (*art.1, c.686, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.40 bis, c.1, aggiunto al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31*).

1.1. La certificazione annuale 2007 deve essere resa entro il 3 giugno 2008, sulla base dei dati di pre-consuntivo; deve essere redatta su modello approvato con D.M. 7 aprile 2008 e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario. (*in G.U. n.90 del 16 aprile 2008*).

1.2. Il modello certificativo per la verifica del rispetto degli obiettivi di competenza e di cassa 2007 deve essere stampato direttamente accedendo all'applicazione web del patto di stabilità interno.

1.3. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

1.4. Il termine perentorio del 3 giugno 2008 si intende rispettato in base alla data comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Le certificazioni per il patto relative agli anni 2008 e 2009 devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. (*art.1, c.686, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi disposti, sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno. (*art.1, c.686, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Disciplina 2008-2010

1. La circolare del ministero economia e finanze 28 febbraio 2008, n.8, sulle modalità applicative della disciplina nel patto di stabilità interno per il triennio 2008-2010, è stata pubblicata sulla G.U. n.86 dell'11 aprile 2008.

Entrate

Trasferimenti statali

1. Con provvedimento 25 marzo 2008 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, sono state disciplinate le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione delle risorse del fondo per la valorizzazione e per la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. (*in G.U. n.90 del 16 aprile 2008*).

1.1. Le domande di finanziamento devono pervenire al dipartimento per gli affari regionali entro il 30 maggio 2008.

2. Sono fornite le linee guida per la predisposizione dei progetti, che dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2008, da parte dei comuni in cui sono insediate minoranze linguistiche a valere sul fondo 2008 di 5.617.000,00 euro. (*circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, 1 aprile 2008, n.2689*).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con decreto dipartimentale per le politiche fiscali del ministero economia e finanze, 3 aprile 2008, è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta. (*in G.U. n.84 del 9 aprile 2008*).

2. Con decreto direttoriale dipartimento finanze del ministero economia e finanze, 23 aprile 2008, è stato approvato il modello di dichiarazione per l'anno 2007.

Imposta di scopo

1. Sono istituiti tre nuovi codici tributo-imposta, interessi e sanzioni- per il versamento mediante F24 dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. (*risoluzione agenzia entrate, 16 aprile 2008, n.156/E*).

1.1. L'efficacia operativa dei codici tributo decorre dal 12 maggio 2008.

Spesa

Diritti di rogito

1. In relazione all'attività rogatoria, il tetto massimo dell'esborso dell'ente, quale onere complessivo per l'esercizio finanziario da quantificare preventivamente, è costituito dal terzo dello stipendio del segretario, unico plafond di riferimento a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari che si succedono nell'attività medesima. (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2008, n.42171*).

1.1. Il limite massimo dei compensi erogabili dall'ente deve, quindi, essere commisurato ad 1/3 dello stipendio del segretario, con decurtazione delle somme teoriche spettanti al segretario medesimo a titolo di compenso per attività di rogito nei casi di sostituzione da parte del vice segretario, cui compete la corresponsione dei compensi per l'attività rogatoria svolta in sostituzione in rapporto al periodo di sostituzione.

Servizi pubblici

Funzioni catastali

1. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite. (*art.1, c.195, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. È esclusa la possibilità di esercitare le funzioni affidandole a società private, pubbliche o miste.

1.2. È possibile stipulare convenzioni decennali con l'Agenzia del territorio, a titolo non oneroso, per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali. (*art.1, c.197*).

1.3. Con provvedimento direttoriale 13 novembre 2007 dell'Agenzia del territorio sono definite specifiche modalità d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale. (*art.1, c.198*).

1.4. L'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito delle attività realizzate. (*art.1, c.200*).

1.5. L'Agenzia del territorio fornisce assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. (*art.1, c.199*).

2. Con D.P.R. 14 giugno 2007 sono individuate le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte. (*in G.U. n.154 del 5 luglio 2007*).

2.1. Con comunicato di rettifica è pubblicato lo schema tipo di convenzione da adottare. (*in G.U. n.184 del 9 agosto 2007*).

2.2. I comuni possono provvedere alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali attraverso una delle seguenti modalità:

- gestione diretta autonoma;
- gestione diretta attraverso Unione dei comuni o altre forme associative;
- gestione diretta da parte della comunità montana di appartenenza;
- gestione affidata all'agenzia del territorio.

2.3. La soglia minima degli ambiti della gestione associata è di 40 mila abitanti.

2.4. I comuni possono optare per una delle tre aggregazioni di funzioni A, B o C, in ordine progressivo di complessità.

2.5. Le modalità di gestione – diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la comunità montana di appartenenza – e l’opzione sull’aggregazione di funzioni – A, B o C – che si intendono esercitare, sono state espresse con deliberazione consiliare inviata a mezzo Racc. A.R. all’Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, entro il 3 ottobre 2007.

2.6. Nei casi di mancata espressione di volontà di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni, si intende operante la convenzione con l’Agenzia del territorio per la gestione affidata di tutte le funzioni catastali.

2.7. I comuni che non hanno deliberato nei termini, ovvero che hanno deliberato l’assunzione della gestione diretta delle funzioni, possono deliberare entro il 15 luglio 2009 l’esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni (modificando la scelta operata entro il 3 ottobre 2007), che potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009.

3. Con provvedimento direttoriale dell’agenzia del territorio 18 dicembre 2007, sono stabilite le condizioni generali di accesso al sistema telematico della banca dati catastale e ipotecaria. (*in G.U. n.296 del 21 dicembre 2007*).

3.1. Con provvedimento direttoriale dell’agenzia del territorio 16 aprile 2008 sono state definite le modalità dirette a garantire ai comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane e le unioni di comuni, l’accessibilità e l’interoperabilità applicativa per la gestione della banca dati catastale. (*in G.U. n.96 del 23 aprile 2008*).

Lavori pubblici

Accordi convenzionali con privati

1. Le realizzazioni di opere da parte dei privati, sulla base di accordi convenzionali conclusi con l’amministrazione, sono da ricondurre alla categoria dell’appalto pubblico di lavori e, quindi, devono essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del diritto comunitario e nazionale vigente. (*determinazione autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 2 aprile 2008, n.4/2008*).

Pubblico impiego

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 11 aprile 2008, n.13, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all’esercizio 2007 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2007 sono allegati alla circolare ministeriale; devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. I termini per l’invio del conto annuale 2007 della spesa di personale sono fissati dal 16 aprile al 31 maggio 2008.

1.3. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2007 sono fissati dal 23 giugno al 31 luglio 2008.

1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

1.6. Tutte le province e le comunità montane, nonché gli 840 comuni facenti parte del campione d’indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del

personale dipendente e delle relative spese entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre.

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. (*art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468*).

1.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono procedere alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. (*art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2. Le assunzioni, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono essere effettuate anche in soprannumero, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale pari a quella dell'anno 2004. (*art.43 D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*).

1.3. Sono, quindi, legittimi, nei predetti comuni, gli ampliamenti o la rimodulazione della dotazione organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU. (*circolare ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, 17 ottobre 2007, n.14, in G.U. n.254 del 31 ottobre 2007; note dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 dicembre 2007, n.50327 e n.50569*).

1.4. Nei casi di assunzione in soprannumero, non potrà procedersi ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

1.5. Il limite massimo complessivo di assunzioni resta fissato in 2.450 unità.

1.6. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

1.7. Ai fini del rispetto del limite di spesa, non derogabile, sulla complessiva spesa di personale incide soltanto la quota non coperta dall'incentivo a carico del fondo per l'occupazione, per cui la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare di € 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

2. Le istruzioni operative per le assunzioni di cui ai punti precedenti sono dettate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, con circolare 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e, a seguito del D.L. 159/2007, con circolare 17 ottobre 2007, n.14.

2.1. Le assunzioni, nelle categorie A, B1 e B2 e nel limite massimo delle 2.450 unità, dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007, prescindendo dal vincolo delle cessazioni intervenute nell'anno 2006, purchè siano a tempo indeterminato, pieno o parziale.

2.2. L'incentivo di euro 9.296,22 annuo per ciascuna assunzione comporta la decadenza da ulteriori benefici posti a carico del fondo per l'occupazione ed è riconosciuto per intero sia nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo pieno che per le assunzioni a tempo parziale.

2.3. La domanda per procedere alla stabilizzazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2007 (data del timbro postale della racc. a.r.), corredata dalle richieste dichiarazioni e deliberazioni.

2.4. La domanda, conforme ai criteri di cui alla circolare 14/2007, dovrà essere nuovamente presentata anche dai comuni che vi avevano già provveduto entro la precedente scadenza del 2 agosto 2007.

2.5. Entro il 30 marzo 2008, il ministero del lavoro e della previdenza sociale avrebbe dovuto provvedere a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo.

3. La graduatoria è stata approvata con D.M. 1 aprile 2008. (*in G.U. n. 81 del 5 aprile 2008*).

3.1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i comuni procedono alle assunzioni ammesse al finanziamento e trasmettono, entro i successivi trenta giorni, al ministero, la relativa documentazione. In mancanza di quest'ultimo adempimento nei termini, interviene la decadenza dalla procedura.

3.2. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'erogazione dell'incentivo 2008 a seguito della presentazione della documentazione.

3.3. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni successivi, ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo, i comuni dovranno presentare apposita istanza corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica.

Stabilizzazione precari

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto dei tetti di spesa, alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato. (*art.1, c.558, legge 27 dicembre 2006, n.296, art.3, c.90, lett. b), legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Per gli anni 2008 e 2009, può procedersi alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- che al 1° gennaio 2008 sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativo, nel quinquennio precedente;

- che consegua, successivamente al 1° gennaio 2008, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2007;

- che sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006 o 2003/2007.

1.2. La stabilizzazione è diretta se il personale che ne beneficia è stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

1.3. Alla stabilizzazione del personale assunto con procedure diverse da quelle di cui al punto precedente si provvede previo espletamento di prove selettive.

1.4. La procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008*).

1.5. È da privilegiare il percorso che, per il solo anno 2008, prospetta la possibilità che bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato prevedano:

a) una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;

b) il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima del 28 settembre 2007, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente a tale data. (*art.3, c.106, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, non soggetti al patto di stabilità interno, possono procedere alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato avente i requisiti di cui al precedente punto 1.1., con le modalità di cui ai punti da 1.2. a 1.5., nei limiti delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente e nel rispetto del tetto di spesa. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296; parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 19 settembre 2007, n.18/07*).

3. Le procedure di stabilizzazione, configurandosi come modalità speciali di reclutamento che derogano alle procedure concorsuali ordinarie e determinando un'assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, non vanno conteggiate nella quota da destinare all'accesso dall'esterno che, per vincolo più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è in misura non inferiore al 50% dei posti utilizzati. (*nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 14 dicembre 2007, n.4826*).

3.1. Il reclutamento speciale secondo la procedura di stabilizzazione va correttamente calcolato nel contesto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, te-

nendo anche conto della necessità di garantire un adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008*).

3.2. Resta fermo il principio che le disposizioni sulla stabilizzazione non hanno in nessun caso una portata vincolante e non determinano, pertanto, in capo ai possibili destinatari un diritto soggettivo alla assunzione.

4. Entro il 30 aprile 2008, gli enti locali predispongono, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e sentite le organizzazioni sindacali, un piano per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale:

a) personale con contratto di lavoro a tempo determinato avente i requisiti di cui al precedente punto 1.1.;

b) personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 1° gennaio 2008 e che alla stessa data abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, presso la stessa amministrazione, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007. (*art.3, c.94, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

4.1. L'assunzione non può avvenire prima della maturazione dell'intero triennio di lavoro di tipo subordinato e, non sussistendo una equiparazione dell'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato con quella, di tipo parasubordinato, delle collaborazioni coordinate e continuative, per queste ultime la procedura di stabilizzazione non è consentita se non previa partecipazione con riserva a concorsi a tempo determinato e ad un'assunzione a tempo determinato. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008*).

4.2. Non sono cumulabili, ai fini della maturazione del requisito temporale, esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali diverse.

4.3. Sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione le seguenti categorie:

a) i lavoratori assunti per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;

b) gli incarichi dirigenziali;

c) gli incarichi per la preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo;

d) i lavoratori assunti per lo svolgimento di programmi o attività finanziati con fondi comunitari o con il fondo per le aree sottoutilizzate.

5. Con DPCM da adottare inderogabilmente entro il 30 giugno 2008 (termine rinviato dal 31 marzo 2008) vengono disciplinati i requisiti e le condizioni per assimilare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini della stabilizzazione, tipologie contrattuali diverse di lavoro flessibile. (*art.3, c.96, legge 24 dicembre 2007, n.244; art. 25 bis, aggiunto al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31*).

6. Nelle more del completamento del percorso di stabilizzazione, in attesa di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale per il quale hanno già deliberato la relativa stabilizzazione e che ha già maturato il requisito del triennio. (*art.3, c.92 e 95, legge 24 dicembre 2007, n.244; circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008*).

6.1. Non è contemplata la possibilità di proroga delle collaborazioni coordinate e continuative neppure in relazione al percorso di stabilizzazione.

7. La partecipazione al reclutamento speciale diretto alla stabilizzazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 3 aprile 2008, n.25/08*).

7.1. Alla procedura speciale possono partecipare anche coloro che non sono più in servizio, purchè in possesso dei requisiti di legge.

7.2. La durata del precedente contratto a tempo determinato è utile solo come requisito di accesso alla procedura speciale e riservata della stabilizzazione e, conseguentemente:

- il periodo non di ruolo non è utile ai fini dell'anzianità di servizio;

- l'assunzione avviene nella fascia retributiva iniziale;

- è necessario lo svolgimento del periodo di prova.

Contratti di lavoro flessibile di tipo subordinato

1. Gli enti locali possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile di tipo subordinato solo per esigenze stagionali o per periodi non superiore a tre mesi. (*art.36, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Le attività lavorative caratterizzate dalla stagionalità, per periodi anche superiori a tre mesi, dovrebbero formare oggetto di atto formale dell'ente, affinché le assunzioni connesse siano adeguatamente e coerentemente previste in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale.

1.2. Non è consentito in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale. (*art.36, c.2*).

1.3. La proroga del contratto è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre mesi.

1.4. Il divieto di rinnovo del contratto con il medesimo lavoratore ha carattere generale, tenuto conto che alla conclusione del contratto l'ente deve scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale.

1.5. Le tipologie contrattuali che rilevano per l'unico utilizzo del lavoratore sono:

- il tempo determinato;
- il lavoro autonomo;
- il lavoro somministrato.

1.6. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali può ricorrersi ad assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, la cui durata, non rinnovabile, non può essere superiore a sei mesi. (*art.36, c.3*).

1.7. L'istituto dell'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni si aggiunge a quelli già codificati dall'ordinamento, quale nuovo strumento di flessibilità organizzativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.4/2008*).

1.8. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. (*art.36, c.4*).

1.9. In caso di violazione, è fatto divieto di assunzioni a qualsiasi titolo nel triennio successivo. (*art.36, c.6*).

2. È ribadito quanto già ha formato oggetto, fra l'altro, della circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06 (in G.U. n.141 del 20 giugno 2006), sulla necessità di procedere sempre e comunque a procedure selettive, per cui ogni assunzione a termine deve essere preceduta da concorso pubblico. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 8 aprile 2008, n.29/08*).

2.1. In presenza di una procedura concorsuale pubblica viene meno la discrezionalità nella scelta e viene, quindi, meno il divieto di utilizzo del lavoratore oltre il limite massimo temporale dei tre mesi.

Segretari comunali e provinciali

1. Con nota operativa INPDAP, 2 aprile 2008, n.15, sono fornite istruzioni per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il quadriennio normativo 2002/2005 – bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

Contratti di collaborazione

1. Il divieto di avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze straordinarie, il divieto della proroga dei contratti e quello di utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale, si applicano sia per il lavoro subordinato che per il lavoro autonomo. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 8 aprile 2008, n.29/08*).

1.1. La procedura comparativa necessaria per il conferimento di incarichi professionali non elimina la discrezionalità nella scelta e restano, quindi, fermi i divieti di cui al punto precedente anche nei casi di ricorso al conferimento di incarichi a soggetti esterni con contratto di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Le limitazioni temporali dei tre mesi o quelle inerenti alle esigenze stagionali non si applicano al lavoro autonomo, sia che si svolga come lavoro occasionale, sia che si svolga nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 4 aprile 2008, n.27/08*).

3. Non possono essere affidati incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente se non previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi devono essere previsti. (*art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3.1. La disposizione non presuppone necessariamente che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni, in quanto le collaborazioni esterne, senza eccezione alcuna, possono trovare fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal consiglio, primo fra tutti la relazione previsionale e programmatica. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 15 aprile 2008, n.31/08*).

4. I limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza sono fissati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (*art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

4.1. Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, potrà riferirsi alla spesa registrata in un anno base, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per collaborazioni e per servizi sostenuta in un dato periodo annuale.

4.2. Il limite di spesa si applica a tutte le forme di collaborazione, sia coordinate e continuative, sia occasionali.

4.3. L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4.4. Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art.3, c.57*).

4.5. È escluso sulle disposizioni regolamentari l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, per cui l'efficacia non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 14 marzo 2008, n.6*).

Compensi professionali avvocatura

1. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico dell'ente. (*art.1, c.208, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. (*art.1, c.223*).

1.2. Nella nozione di "oneri riflessi" non è compresa anche l'IRAP che, pertanto, non può essere recuperato nei confronti dell'avvocato-dipendente e resta a carico dell'ente. (*risoluzione agenzia entrate, 2 aprile 2008, n.123/E*).

Contratti e appalti

Osservatorio

1. Con comunicato dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 4 aprile 2008, sono fornite disposizioni sull'obbligo di trasmissione alla sezione centrale dell'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (*in G.U. n.94 del 21 aprile 2008*).

Sostituto d'imposta

Onorari ai componenti uffici elettorali

1. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione costituiscono rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute e, peraltro, ai fini fiscali, non concorrono alla formazione della base imponibile; gli onorari giornalieri dei componenti degli uffici elettorali centrali, percepiti per il servizio di pubbliche funzioni e qualificati come redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente, devono essere assoggettati alle ritenute di legge. (*risoluzione agenzia delle entrate, 11 aprile 2008, n.150/E*).

Trattamenti di fine rapporto

1. Con D.M. economia e finanze 20 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per la riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto. (*in G.U. n.78 del 2 aprile 2008*).

1.1. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle indennità il cui diritto alla percezione sorge dal 1° aprile 2008.

Adempimenti e scadenze

1 Luglio – Martedì

Organi collegiali

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze. (*art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 2° semestre dell'anno. (*art.159, c.3, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267*).

Pagamenti ad esercenti arti e professioni

- Decorrenza del divieto di erogare compensi in contanti superiori a 500,00 euro. (*art.35, c.12 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n.223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n.248, nel testo sostituito dall'art.1, c.69, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica

- Sono resi disponibili dall'agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni dei consumi

di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (*provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007*).

Servizio gestione integrata dei rifiuti

- Leggi regionali di ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio, ai fini del risparmio di spesa e del miglioramento dell'efficienza. (*art.2, c.38, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Servizio idrico integrato

- Leggi regionali di ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio ai fini del risparmio di spesa e del miglioramento dell'efficienza (*art.2, c.38, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Comunità montane

- Successione dei comuni alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, in mancanza delle leggi regionali di riordino e fino alla loro adozione. (*art.2, c.22, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Clausole compromissorie

- Decorrenza applicazione nuove disposizioni sul divieto di clausole compromissorie o di sottoscrizione compromessi relativamente ai contratti per lavori, forniture e servizi.. (*art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).

2 Luglio – Mercoledì

Rendiconto della gestione

- Termine iniziale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle province, dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni non capoluogo con più di 8.000 abitanti, del rendiconto 2007 e della documentazione allegata. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 24 giugno 2004*).

4 Luglio – Venerdì

Società strumentali all'attività dell'Ente

- Cessazione attività delle società non compatibili con i requisiti dell'oggetto sociale esclusivo. (*art.13, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

15 Luglio – Martedì

Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, della quinta delle dieci rate dell'importo da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti totali che non è stato possibile operare. (*art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004*).

Funzioni catastali

- Deliberazione sulla scelta, se non fatta entro il 3 ottobre 2007, di modifica delle opzioni operate alla predetta scadenza, per l'esercizio di nuove ed ulteriori funzioni. (*art.10, c.5, D.P.R. 14 giugno 2007, in G.U. n.154 del 5 luglio 2007*).

Certificato di bilancio

- Termine per la presentazione alla prefettura competente per territorio della certificazione di bilancio 2008. (*D.M. 28 aprile 2008*).

20 Luglio – Domenica

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 2° trimestre 2008. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelievi delle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. (*artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

Diritto di notifica¹

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2008, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (*D.M. 14 marzo 2000; D.M. 3 ottobre 2006*).

Rendiconto della gestione²

Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2007, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (*art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

¹ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

² Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 giugno 2008 e che il termine per la trasmissione della redazione sia fissato dalla Corte dei conti in venti giorni dall'approvazione del rendiconto.

25 Luglio – Venerdì

Imposta R.C. auto

- Comunicazione al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale da parte delle province, dell'avvenuto versamento della quinta delle dieci rate dell'importo da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare. (*art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004*).

30 Luglio – Mercoledì

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2008. (*art.1, c.685, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell'anno. (*art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95*).

- Versamento³ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (*deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21*).

31 Luglio – Giovedì

Imposta comunale sugli immobili

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2007, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2008. (*D.M. 31 luglio 2000*).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2008. (*D.M. 31 luglio 2000*).

- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2007, ma tardivamente versata o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2008. (*D.M. 31 luglio 2000*).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2008. (*D.M. 31 luglio 2000*).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 840 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestra-

³ Se di importo superiore a 25,82 euro.

le del personale dipendente, relativamente al 2° trimestre 2008. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 11 aprile 2008, n.13*).

- Scadenza ultima (il termine iniziale era 23 giugno 2008) per la trasmissione on-line della relazione sulla gestione 2007 del personale. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 11 aprile 2008, n.13*).

Dichiarazione annuale Irap

- Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva. (*art.2, c.1 D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248*).

Dichiarazione annuale unificata

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Irap e Iva. (*art.2, c.2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248*).

Dichiarazione sostituto d'imposta

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod.770. (*art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Ambiente e beni culturali

- Termine ultimo per l'assunzione di impegni di spesa per interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali finanziati dallo Stato, a pena di mancata corresponsione dei contributi erariali a fronte. (*art.3, c.24, periodo aggiunto alla legge 24 dicembre 2007, n.244, dall'art.47, c.1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).

Comunità montane

- DPCM di verifica dell'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa conseguenti alle leggi regionali di riordino. (*art.2, c.22, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Patto di stabilità interno

- Adozione dei provvedimenti necessari, da parte degli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito, diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri. (*art. 1, c. 691, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.40 bis, c.2, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).

- Comunicazione dei provvedimenti adottati al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, da parte degli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito. (*art. 1, c. 691, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.40 bis, c.2, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).